

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00044 DEL 12 LUGLIO 2023

PROPOSTA N. 1080 DEL 11 LUGLIO 2023

**OGGETTO:** **Articolo 52, lettera b), d.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – Ridefinizione della percentuale esente da ritenuta fiscale per i titolari di assegni vitalizi e di reversibilità fino alla IX legislatura – Revoca della propria deliberazione 14 settembre 2016, n. 107.**

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 13.37, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Daniele	LEODORI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (“Nuovo Statuto della Regione Lazio”);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 37;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020 n. 11 (“Legge di contabilità regionale”) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (“Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio”);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2023, n. 8 (“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio per gli esercizi finanziari 2023- 2025”);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio anni 2023 – 2025”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”);

VISTO l’articolo 52, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, di seguito nella presente deliberazione: “T.U.I.R.”), il quale recita “[...] *Gli assegni vitalizi ... sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi*”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 settembre 2016, n. 107 (“Applicazione art. 52 del T.U.I.R., giusto parere reso dalla Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Adeguamento della percentuale di vitalizio lordo esente da ritenuta fiscale ai parametri anno 2012. Restituzione maggiore IRPEF trattenuta sugli assegni vitalizi e reversibilità nell’anno 2015”) con la quale era stato acquisito agli atti il parere dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, reso su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome il 29 gennaio 2016, il quale aveva determinato la percentuale di quota di vitalizio e reversibilità lorde esenti da ritenuta IRPEF nella misura di 9,7123% per la Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 (“Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi”), emanata in attuazione dell’articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), la quale ha altresì recepito l’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. N. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito: “Conferenza”;

DATO ATTO che l’”Associazione ex consiglieri” ha nel tempo presentato all’Amministrazione alcune istanze tese alla rideterminazione della quota parte esente dall’IRPEF sugli assegni vitalizi e sulle reversibilità;

VISTA la nota prot. RU 0003197 del 6 febbraio 2023, con la quale il Servizio “Coordinamento Organismi di controllo e garanzia” ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 21, avente ad oggetto la rideterminazione della quota parte esente dall’IRPEF da applicare agli assegni vitalizi ed alle reversibilità, tenuto conto delle intervenute modifiche normative e della precitata Intesa della Conferenza;

VISTO il responso dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, acquisito al RU prot. n° 0005435 del 10 marzo 2023, avente ad oggetto “Interpello n. 913-140/2023. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. REGIONE LAZIO Codice fiscale: 80143490581 – P.IVA: 02128631005. Istanza presentata il 06/02/2023. Scadenza dei termini per la risposta il 07/05/2023”, con la quale l’Ente impositore rinvia a quanto argomentato in una analoga vicenda (cfr.: “Interpello n. 78, pubblicato il 7 febbraio 2022”);

VISTO in particolare, il seguente passaggio espressamente richiamato nel responso dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamata, che qui rileva: *“Pertanto, si reputa condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante, secondo cui la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge) e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta. I chiarimenti resi noti con la richiamata risposta n. 78... cui si rinvia, possono applicarsi anche ai quesiti posti con questo interpello”;*

RITENUTO in conformità all’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, di dover rideterminare la “quota parte” esente da ritenuta IRPEF per la Regione Lazio, come di seguito specificato:

<i>esercizio finanziario</i>	<i>Trattenute anno 2012</i>	<i>Spesa per erogazione vitalizi l.r. 9/2019</i>	<i>Percentuale di esenzione da applicare ai sensi dell’articolo 52, TUIR</i>
2020	€ 1.551.042,02	€ 12.905.733,09	12,01% per anni 2020/21
2021	€ 1.551.042,02	€ 12.790.280,16	12,12% per anno 2022
2022	€ 1.551.042,02	€ 12.515.991,11	12,39% per anno 2023

DATO ATTO che la suddetta variazione percentuale della quota parte esente da ritenuta IRPEF non comporta maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale e che la somma necessaria per l’erogazione dei vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali nonché delle reversibilità è stata già impegnata sul capitolo U0000U0C024 per l’esercizio finanziario 2023;

**DELIBERA**

Per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di:

1. Revocare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 settembre 2016, n. 107 ("Applicazione art. 52 del T.U.I.R., giusto parere reso dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Adeguamento della percentuale di vitalizio lordo esente da ritenuta fiscale ai parametri anno 2012. Restituzione maggiore IRPEF trattenuta sugli assegni vitalizi e reversibilità nell'anno 2015");
2. Prendere atto del responso dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, espresso con nota acquisita al RU, prot. n° 0005435 del 10 marzo 2023, in riscontro all'interpello del Consiglio regionale del Lazio, Servizio "Coordinamento Organismi di controllo e garanzia", avente ad oggetto la rideterminazione della quota esente dall'IRPEF da applicare agli assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali ed alle reversibilità erogate agli aventi diritto, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9;

3. Applicare il sistema di calcolo della base imponibile IRPEF, in base alla seguente tabella:

esercizio finanziario	Trattenute anno 2012	Spesa per erogazione vitalizi l.r. 9/2019	Percentuale di esenzione da applicare art. 52 TUIR
2020	€ 1.551.042,02	€ 12.905.733,09	12,01% anni 2020/21
2021	€ 1.551.042,02	€ 12.790.280,16	12,12% anno 2022
2022	€ 1.551.042,02	€ 12.515.991,11	12,39% anno 2023

4. Applicare la percentuale di quota parte esente da ritenuta IRPEF per gli assegni vitalizi e le reversibilità, nella misura pari al 12,39% a partire dalla mensilità di luglio 2023;
5. Corrispondere i rimborsi della maggiore IRPEF trattenuta ai percettori di vitalizio e reversibilità per il periodo gennaio - giugno 2023, mediante compensazione sulle ritenute fiscali del corrente anno;
6. Incaricare l'Area Supporto ai Gruppi consiliari, ai consiglieri e ai titolari degli organi di garanzia" del rilascio ai vitaliziati ed agli aventi diritto alla reversibilità di idonea dichiarazione propedeutica alla richiesta di restituzione all'Agenzia delle Entrate della maggiore IRPEF trattenuta sui vitalizi già erogati per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 a facoltà dei diretti interessati.